

**In evidenza**



**♦ DPCM 07.09.2020: le misure anticontagio Covid-19 sono state prorogate al 7 Ottobre 2020, cosa cambia da oggi.**

*Entra in vigore oggi il nuovo DPCM con cui il Governo proroga i divieti del 10 agosto scorso e fissa la nuova scadenza al 7 ottobre 2020. Si tratta di un decreto con cui non vengono introdotte nuove restrizioni, nonostante la risalita dei contagi che impone prudenza, ma il Presidente del Consiglio ha ribadito che non ci sarà più alcun lockdown generalizzato.*

**♦ Circolare INPS n. 13 del 4 Settembre 2020: sorveglianza sanitaria con particolare riguardo a lavoratrici e lavoratori fragili.**

*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero della Salute, ha emanato la Circolare n. 13 del 4 Settembre 2020, in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici ed ai lavoratori fragili.*

**♦ Congedi straordinari e smart working per chi ha figli “under 14” in quarantena: nuova misura contenuta nel DPCM 07.09.2020 in vista della riapertura della scuola.**

*Se il figlio minore di 14 anni, una volta rientrato a scuola, dovesse finire in quarantena, ai genitori saranno concessi congedi straordinari e la possibilità di lavorare in smart working. È quanto stabilito dal DPCM 07.09.2020 che ha approvato una serie di misure connesse alla situazione epidemiologica nel Paese e all'avvio del nuovo anno scolastico.*



◆ **DPCM 07.09.2020: le misure anticontagio Covid-19 sono state prorogate al 7 Ottobre 2020, cosa cambia da oggi.**



Entra in vigore oggi il nuovo DPCM con cui il Governo proroga i divieti del 10 agosto scorso e fissa la nuova scadenza al 7 ottobre 2020. Si tratta di un decreto con cui non vengono introdotte nuove restrizioni, nonostante la risalita dei contagi che impone prudenza, ma il Presidente del Consiglio ha ribadito che non ci sarà più alcun lockdown generalizzato.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 07.09.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Settembre 2020 che contiene ***“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”***. Il nuovo provvedimento le cui disposizioni entrano in vigore oggi 8 settembre 2020 e cesseranno di avere efficacia il 7 ottobre 2020, all'articolo 1 reca ***“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”***, confermando il previgente DPCM 7 agosto 2020 con alcune modifiche e rimodulazioni:

► **Mascherine**

Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina - salvo diverse ordinanze locali - viene **confermato l'obbligo nei luoghi al chiuso**, così come **all'aperto** in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

► **Mezzi pubblici**

Le mascherine sono **obbligatorie anche sui mezzi pubblici**, dove sono state confermate le regole decise dopo il confronto con le Regioni.

La capienza massima è stata portata all'80%, un dato che riguarda sia chi viaggia seduto, che in piedi. Inoltre, vi è l'obbligo di prevedere paratie laddove non è possibile garantire il distanziamento.

**Riguardo agli scuolabus**, invece, questi potranno viaggiare con la capienza massima consentita nei casi in cui il tempo di permanenza degli alunni sul mezzo non superi i 15 minuti. Anche gli alunni di età superiore ai 6 anni compiuti dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo, a meno che non sia possibile l'allineamento su posti singoli escludendo così il posizionamento “faccia a faccia”.

Il Decreto non introduce nuove restrizioni, ma in parte conferma e in parte impone di proseguire sulla via della prudenza, vista la risalita dei contagi.

Infatti, non vi sono state ulteriori restrizioni, ma neppure allentamenti delle misure di contenimento: ad esempio, **non sono previste riaperture degli stadi** che - almeno per il momento - dovranno restare chiusi al pubblico, così come **chiuse resteranno le discoteche**.

Si dà invece il **via libera ai ricongiungimenti internazionali**. Infatti, fino ad oggi l'ingresso e il transito nel territorio nazionale era consentito solamente a coloro che avessero:

- ✓ esigenze lavorative;
- ✓ assoluta urgenza;
- ✓ esigenze di salute;
- ✓ esigenze di studio;
- ✓ rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Stando alle regole attuali, quindi, le coppie che vivono in Stati differenti non hanno fin qui potuto ricongiungersi. Ora questo sarà possibile, in quanto nel nuovo DPCM si legge che “è *consentito l'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva*”, anche dai paesi a rischio compresi negli *elenchi E ed F dell'allegato 20 del Dpcm* del 7 agosto, fra cui Usa e Brasile (ci vorrà l'autocertificazione e la quarantena).

Viene altresì confermata anche la validità dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, che **obbliga coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al tampone**. Sono autorizzati al rientro coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene effettuato direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall'ingresso in Italia.

Il DPCM contempla anche le **nuove linee guida per la scuola**, con l'allineamento alle indicazioni operative elaborate dall'**ISS** (Istituto Superiore di Sanità), che sono tra gli allegati al provvedimento.

Link al DPCM 07.09.2020:

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm\\_20200907\\_txt.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_txt.pdf)

Link agli Allegati al DPCM:

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm\\_20200907\\_Allegati.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_Allegati.pdf)

Le misure del decreto seguono le recenti novità introdotte in materia di **lavoro**, riguardo a **sorveglianza sanitaria per i lavoratori più fragili** e **conciliazione lavoro-famiglia** per i genitori che lavorano in smart working in caso di quarantena dei figli.

Esaminiamo di seguito tali provvedimenti.

◆ **Circolare INPS n. 13 del 4 Settembre 2020: sorveglianza sanitaria con particolare riguardo a lavoratrici e lavoratori fragili.**



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero della Salute, ha emanato la Circolare n. 13 del 4 Settembre 2020, in materia di **sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro**, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle **lavoratrici ed ai lavoratori fragili**.*

In data 4 Settembre, il Ministero del Lavoro e della Salute, congiuntamente, hanno emanato la **Circolare n.13 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro**, relativamente al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 (l'influenza Covid-19), con particolare riguardo ai così detti **“lavoratori fragili”**.

Tali soggetti hanno infatti il diritto di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di **misure specifiche**, in presenza di **patologie preesistenti**, quali malattie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, previa presentazione di documentazione medica.

In merito alla questione più controversa, che è quella dell'**età**, il Ministero ha nel frattempo chiarito che **tale parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità** nelle fasce di età lavorative. In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.

In questo contesto, **la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità**, vale a dire patologie messe particolarmente a rischio dalle conseguenze di una infezione da Coronavirus.

In sostanza, secondo quanto riporta la Circolare, **non è sufficiente essere over 55 per essere esentati**, in quanto **non è rilevabile alcun legame automatico** fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e l'eventuale condizione di fragilità.

Infatti, alla luce dei dati sull'andamento di contagi e decessi (citati anche nella Circolare), il concetto di **fragilità** va individuato nelle condizioni di salute rispetto alle patologie preesistenti, che potrebbero causare, in caso di contagio, *«un esito più grave o infausto»*.

Spetta quindi al **medico competente** verificare l'eventuale condizione di fragilità, una volta valutate anche le mansioni di lavoro in base alle quali si dovrà esprimere un **giudizio di idoneità**. La Circolare spiega come devono essere effettuate le visite mediche e come deve essere valutato il giudizio medico-legale ai fini dell'esenzione dal lavoro per le fasce a rischio.

La Circolare spiega che "Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata"; valutate le mansioni del lavoratore, il medico "esprimerà il **giudizio di idoneità** fornendo, **in via prioritaria**, indicazioni per l'adozione di **soluzioni maggiormente cautelative** per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di **non idoneità temporanea** solo ai casi che non consentono soluzioni alternative". Qualora ne consegua un giudizio di non idoneità temporanea, il che fa scattare la **richiesta di esonero** dalle mansioni lavorative, tale giudizio resta limitato ai casi «che non consentano soluzioni alternative», ma resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita medica, «anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura».

Resta in capo al datore di lavoro fornire al medico tutte le informazioni su mansioni, postazione e ambiente di lavoro, nonché sulle misure di prevenzione adottate, in attuazione del Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020.

Link alla Circolare n. 13 del 04.09.2020:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf>

◆ **Congedi straordinari e smart working per chi ha figli "under 14" in quarantena: nuova misura contenuta nel DPCM 07.09.2020 in vista della riapertura della scuola.**



Se il figlio minore di 14 anni, una volta rientrato a scuola, dovesse finire in quarantena, ai genitori saranno concessi congedi straordinari e la possibilità di lavorare in smart working. È quanto stabilito dal DPCM 07.09.2020 che ha approvato una serie di misure connesse alla situazione epidemiologica nel Paese e all'avvio del nuovo anno scolastico.

**Congedi straordinari e smart working per genitori con figli under 14 in quarantena obbligata:** è una delle misure introdotte nel DPCM 07.09.2020, contenente anche alcune norme sulla scuola, che prevede per l'appunto la possibilità del verificarsi di uno scenario nel quale, in presenza di un caso positivo in classe, i figli devono restare a casa da scuola in quarantena ed entrambi i genitori lavorano: in tal caso, essi hanno diritto allo smart working oppure possono chiedere un congedo parentale straordinario.

**I congedi straordinari per Covid sono terminati il 31 agosto** e il diritto a lavorare da casa per chi ha figli piccoli, senza proroghe, sarebbe scaduto proprio il 14 settembre, giorno di ripresa delle scuole e dunque viene teoricamente meno la necessità di restare a casa con i ragazzi (vedi nostro Update n. 46 del 05.09.2020). Il nuovo DPCM introduce di fatto una "contromisura" per tali fattispecie che purtroppo potrebbero verificarsi.